



COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE AMBIENTE, ECOLOGIA, IGIENE E SANITA'

ORDINANZA SINDACALE N. 55 DEL 13/10/2023

OGGETTO: ORDINANZA PER IL TAGLIO DELLA VEGETAZIONE, DELLE SIEPI E DEI RAMI SPORGENTI SULLE STRADE COMUNALI E VICINALI E AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

Premesso che l'art. 3 del D.Lgs. n. 285/92 "Nuovo codice della strada", definisce:

- al punto 46) la *sede stradale* come la superficie entro i confini stradali, compresa la carreggiata e le fasce di pertinenza.
- al punto 21) la *fascia di pertinenza* come la striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale [...].
- al punto 10) il *confine stradale* come il limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

Visto l'articolo 31 (Manutenzione delle ripe) del D.Lgs. n. 285/92 "Nuovo codice della strada" secondo cui *"I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'articolo 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi [...]".*

Considerato quanto stabilito dall'articolo 29 (Piantagioni e siepi) del D.Lgs. n. 285/92 "Nuovo codice della strada", che ai commi 1 e 2 testualmente recita: *"1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.*

2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile".

Visto l'art. 22 (Obblighi dei frontisti) del vigente Regolamento per la tutela del verde urbano del Comune di Rovigo, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 20 giugno 2017 il quale prevede che *"1. I frontisti hanno l'obbligo di provvedere ad eseguire le seguenti attività sulla loro proprietà:*



COMUNE DI ROVIGO

taglio dei rami pericolanti che si protendono oltre il ciglio stradale;

- contenimento dei rami che si protendono oltre il ciglio stradale arrecando pericolo per la circolazione stradale e pedonale;

- contenimento delle siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade ai fini della viabilità;

- pulizia della strada dalla caduta di eventuali "frutti pendenti" o di altro che possa arrecare pericolo, se provenienti dal verde insistente sulla loro proprietà.

2. Sono ammesse sporgenze di rami con altezza superiore ai m. 2,70, al di sopra del marciapiede, e di m. 5,50 se sporgono sopra la carreggiata. Gli stessi non possono comunque toccare fili della pubblica illuminazione o dell'alta tensione o sporgere fino a balconi o finestre di edifici limitrofi.

3. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.

4. Per l'inottemperanza a quanto previsto ai precedenti commi, trovano applicazione le sanzioni previste dall'articolo 29 del Codice della Strada.

5. I frontisti hanno comunque l'obbligo di mantenere pulita la propria proprietà in modo da non intralciare con la vegetazione aree pubbliche e/o manufatti di uso pubblico e in modo da non impedirne il loro corretto utilizzo".

Rilevato che risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale delle strade comunali o vicinali di uso pubblico, i marciapiedi, le piste ciclopedonali e altre aree pubbliche, ostacolando pertanto la visibilità agli utenti della strada con conseguente potenziale pericolo per la circolazione.

Dato atto che tale situazione, oltre a creare grave disagio ai fruitori delle strade, in occasione di eventi meteorologici intensi potrebbe determinare problemi di serio pericolo per l'incolumità di persone e mezzi.

Viste le segnalazioni pervenute al Comune di Rovigo, acquisite con i Prot. n. 52691 del 07/07/2023, Prot. n. 56437 del 20/07/2023, Prot. n. 58154 del 28/07/2023, Prot. n. 60072 del 04/08/2023, riguardanti la sporgenza di rami, foglie e fronde verso la sede stradale, i marciapiedi, le piste ciclopedonali, determinando condizioni di pericolo per la circolazione stradale;

Considerata la necessità, ai sensi del comma 1 dell'articolo 29 del vigente codice della strada e delle sue disposizioni regolamentarie, di rimuovere il pericolo per la pubblica incolumità derivante dalla presenza di siepi, arbusti e rami che protendendosi da suoli di proprietà privata, invadono infrastrutture di pubblico servizio e pubblico uso, quali in particolar modo le strade, i marciapiedi e le piste ciclopedonali;

Considerata la necessità di garantire agli utenti della strada condizioni di transito in sicurezza, anche attraverso la piena visibilità e di garantire l'assenza di intralcio al passaggio;

Data, quindi, la necessità di avere tutte le strade comunali o vicinali di uso pubblico in condizioni tali da evitare il verificarsi di situazioni di pericolosità a persone e cose;

Ritenuto che affinché quanto sopra sia reso possibile, i proprietari, i locatari, gli affittuari di terreni confinanti con le strade comunali o vicinali di uso pubblico, i marciapiedi e le piste ciclopedonali o sia titolare di diritti reali di godimento che rientrino in tale situazione, sono tenuti a porre in essere tutte le attività necessarie, affinché la vegetazione non determini le condizioni di pericolo sopra esposte;

Ritenuto necessario, per quanto sopra esposto, disporre affinché i privati proprietari, i locatari, gli affittuari di terreni di aree limitrofe alle strade comunali o vicinali di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali ed aree pubbliche in generale provvedano, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, al taglio di rami sporgenti e/o piante e siepi in modo da non restringere o danneggiare le strade compromettendo la viabilità;

Considerata l'urgenza di provvedere in merito, al fine di rimuovere e di prevenire ogni pericolo che minaccia l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

VISTI:



COMUNE DI ROVIGO

- l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs 267/2000 recante "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali";
- la Legge 689/1981 e s.m.i.;
- la Legge 241/1990 e s.m.i.;
- gli artt. 29 e 211 del "Nuovo codice della strada" approvato con D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992 e le relative disposizioni contenute nel suo regolamento di esecuzione approvate con D.P.R. del 16.12.1992 n. 495;
- l'art. 892 e seguenti del Codice Civile;
- l'art. 22 del vigente Regolamento per la tutela del verde urbano del Comune di Rovigo, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 20 giugno 2017;

Tutto ciò premesso:

ORDINA

per i motivi riportati in premessa, che si intendono qui richiamati e produttivi di effetti, a tutti i proprietari, ai conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo degli immobili, dei terreni e/o delle aree confinanti con strade comunali o vicinali di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali ed aree pubbliche in generale poste nel territorio comunale, di provvedere per quanto di propria competenza, ai sensi delle citate disposizioni normative, nel termine perentorio di **90 (novanta) giorni** dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio *on-line* del Comune di Rovigo, a quanto di seguito specificato:

- alla potatura delle siepi e degli arbusti e al taglio dei rami che invadono strade comunali o vicinali di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali ed aree pubbliche in generale, ovvero che si protendono oltre i confini stradali, così come definiti dal Nuovo Codice della Strada e citati in premessa, ad una quota inferiore a metri 2,70 se posti al di sopra del marciapiede e di metri 5,50 se posti al di sopra della carreggiata (così come stabilito dall'art. 22 del vigente Regolamento per la tutela del verde urbano del Comune di Rovigo);
- alla potatura delle siepi, arbusti e al taglio dei rami che nascondono la segnaletica stradale o che in ogni caso ne compromettono la leggibilità, che creano problemi di visibilità alla circolazione stradale o che non consentono il passaggio pedonale e ciclabile;
- alla rimozione, nel più breve tempo possibile, delle ramaglie, del fogliame e degli alberi provenienti dalla proprietà privata confinante con le strade comunali o vicinali di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali ed aree pubbliche in generale, che per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, cadano sul piano viabile, al fine di evitare eventuali danni ai pedoni, ciclisti e veicoli in generale.

I proprietari, i conduttori, i possessori, gli usufruttuari, i curatori e i detentori a qualunque titolo dei terreni oggetto della presente Ordinanza dovranno rispettare le norme relative ad alberi di interesse paesaggistico e/o ambientale, con particolare riferimento alle piante monumentali e alle specie protette.

Gli interventi, dovranno altresì essere svolti nel rispetto di quanto stabilito nel vigente Regolamento per la tutela del verde urbano del Comune di Rovigo, con particolare riferimento all'art. 14 "Potature di alberi e arbusti", che stabilisce tra l'altro che *"gli interventi potranno essere effettuati:*

- *per le specie decidue nel solo periodo autunno/inverno (indicativamente dal 1 novembre al 15 marzo);*
- *per le specie sempreverdi nei periodi di riposo vegetativo (indicativamente dal 1 novembre al 15 marzo e dal 1 luglio al 31 agosto);*
- *Per interventi sulle branche morte tutto l'anno;*
- *Per i cespugli a fioritura primaverile alla fine della fioritura;*
- *Per i cespugli a fioritura estiva, nel periodo di stasi vegetativa (dal 1 novembre al 28 febbraio)".*

Durante l'esecuzione degli interventi, è necessario adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a garantire la pubblica incolumità, al fine di evitare eventuali danni a cose e persone e di rispettare le vigenti normative in materia di sicurezza; gli interventi sono eseguiti sotto la responsabilità personale del proprietario o l'avente disponibilità dell'area.



COMUNE DI ROVIGO

Il materiale vegetale di risulta delle sopra descritte operazioni non potrà essere abbandonato sulla sede viaria e/o su aree pubbliche.

Si ricorda, inoltre, che qualora gli interventi comportino occupazione di suolo pubblico e/o interessino viabilità e sicurezza, è necessario procedere all'installazione di relativa segnaletica a norma di Legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso, ed inoltre acquisire dagli enti preposti ogni autorizzazione e nulla osta necessario alla realizzazione dell'intervento.

AVVERTE

che i trasgressori alla presente ordinanza saranno puniti con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs.267/2000; la sanzione sarà imputata in solido a colui che risulterà avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti ove tali inadempienze avranno avuto luogo, a meno che non dimostri che la violazione non sia a lui ascrivibile. Qualora il pagamento della suddetta sanzione avvenga entro il termine di cui all'art.16 della Legge 689/1981, si applica quanto previsto in materia di pagamento in misura ridotta.

Nel caso di inottemperanza alla presente Ordinanza e/o in caso si ravvisi un pericolo imminente per la pubblica sicurezza, il Comune si avvale della facoltà di procedere d'ufficio, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese a carico dei proprietari/interessati e con l'applicazione della relativa sanzione amministrativa prevista dalla normativa di legge violata.

Resta ferma la totale responsabilità civile e penale a carico del proprietario dell'area o l'avente disponibilità per danni a persone, animali e cose che dovessero verificarsi per cause riconducibili all'inosservanza della presente Ordinanza.

DISPONE

1. la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio *on-line* del Comune di Rovigo, pubblicazione sul sito internet istituzionale ed appositi avvisi a mezzo organi di stampa;
2. di pubblicare la presente Ordinanza sul sito web del Comune di Rovigo alla sezione "Amministrazione trasparente" - sottosezione "Provvedimenti/Provvedimenti Organi indirizzo politico", nonché alla sezione "Amministrazione trasparente" – sottosezione "Interventi straordinari di emergenza";
3. di trasmettere copia della presente Ordinanza a:
 - Ufficio territoriale di Governo – Prefettura di Rovigo;
 - Polizia Locale;
 - Regione Carabinieri Forestale Veneto – Stazione di Rovigo;
 - Comando Provinciale Carabinieri di Rovigo;
 - Questura di Rovigo;
 - Provincia di Rovigo;
 - Regione del Veneto;
 - ANAS S.p.A.;

2. di demandare la vigilanza sulle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, l'accertamento delle violazioni alla stessa e l'irrogazione delle sanzioni in caso di inosservanza alla Polizia Locale, nonché ad ogni Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

DÀ ATTO

Che la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio *on-line* del Comune di Rovigo avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero di riferimento a categorie particolari di dati personali.



COMUNE DI ROVIGO

INFORMA

1. che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro il termine di 60 (sessanta) giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.
2. che il presente provvedimento è esecutivo a partire dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio;
3. che l'Amministrazione competente è il Comune di Rovigo, il domicilio digitale dell'Amministrazione competente è comunerovigo@legalmail.it ; l'Unità Organizzativa Responsabile del Procedimento è la Sezione Ambiente ed Ecologia; il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Suolo e Fabbicati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Edoardo Gaffeo

Documento sottoscritto con firma digitale